



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Bari

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 57

OGGETTO: Cessione di aree nella zona industriale di Via Cerignola. Autorizzazione alla stipula.

SETTORE: LL.PP. – MANUT.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: **FAVOREVOLE**

f.to Ing. Sabino Germinario

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: **FAVOREVOLE**

f.to Dott. Giuseppe Di Biase

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e 4 – del D.Lgs. n. 267/2000: **FAVOREVOLE**

f.to Dott. Pasquale Mazzone

L'anno **duemilaotto**, il giorno **13** del mese di **febbraio**, alle ore **16:30** e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Francesco **VENTOLA**

Sindaco

P

Marisa **ROSA**

V. Sindaco

P

Nicola **CASAMASSIMA**

Assessore

A

Pasquale **DI GIACOMO**

Assessore

P

Michele **MARCOVECCHIO**

Assessore

P

Nunzio **PINNELLI**

Assessore

P

Giuseppe **SCARINGELLA**

Assessore

P

Anna Maria Rosaria **TODISCO**

Assessore

P

Daniela **TRAVISANI**

Assessore

P

Michele **VITRANI**

Assessore

P

Alfonso Sabino **MALCANGIO**

Assessore

P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

La Giunta Comunale

Premesso:

- che in data 04.12.1986 alcuni proprietari di terreni edificatori in zona industriale presentavano un progetto di lottizzazione su suoli, siti in CANOSA di PUGLIA tra le Vie Moscatello e Sconcordia, censiti in catasto al foglio 22 particelle 107 e 116;
- che con deliberazione di C.C. n. 258 del 03.11.1983 vistata per presa d'atto dalla S.P.C. in data 22.12.1983, al numero 75.161, venne approvato il 1° PPA riguardante le zone oggetto di intervento ai sensi della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 e LL. RR. numero 6/79 e numero 66/79;
- che la Commissione Edilizia comunale in data 07.08.1987 esprimeva parere favorevole a condizione che prima del rilascio della concessione edilizia fosse stipulata apposita convenzione con il Comune di Canosa di Puglia per quanto attiene la cessione delle aree a strade e standards, nonchè la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria unitariamente da tutti i proprietari dell'area da edificarsi;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.2.1990, vistata per presa d'atto dalla S.P.C. in data 30.3.1990 al n. 18383/16065, venne approvato il progetto in argomento, ai sensi della L.R. 56/80 e relativo schema di convenzione;
- che con atto di Convenzione rogato dal Notaio Italo Coppola in data 30 maggio 1990, repertorio numero 55.689/9.116, registrato a Barletta il giorno 12 giugno 1990 al numero 1213 e trascritto a Trani il 27.06.1990 al numero 13693, i signori Tortiello Felice, Papagna Domenico, D'Ambrosio Alberto e Masarin Alfeo (quest'ultimo dante causa al signor Tortiello Lorenzo) si impegnavano, tra l'altro, a cedere, appena pronto il tipo di frazionamento e comunque non oltre la data di ultimazione dei lavori, al Comune di Canosa di Puglia le superfici di suolo destinate ad allargamento delle Vie Sconcordia e Moscatello e per la formazione della nuova strada perpendicolare alle dette due strade, nonchè gli spazi destinati a parcheggio pubblico, il tutto così come raffigurato con colore grigio nella copia del progetto allegata sotto la lettera "B" al prefato atto di Convenzione;
- che con la predetta Convenzione i proprietari, come sopra costituiti e rappresentati, anche per conto di eventuali aventi causa, si impegnavano a costruire a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 4 della Legge 29 settembre 1964, numero 847, nonchè di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse opere sino a quando il Comune non ne avrebbe chiesto la cessione, senza corrispettivo, entro e non oltre il termine di dieci (10) anni. Si stabiliva, altresì, che qualora i proprietari ed i loro aventi causa non avessero provveduto all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria nel termine di anni tre (3) dalla data del rilascio della licenza edilizia, il Comune si sarebbe sostituito ai proprietari per l'esecuzione delle medesime, utilizzando la somma riveniente dalla fidejussione suddetta, con gli eventuali interessi, senza obbligo di rendiconto e con diritto di rivalsa per eventuali differenze;

Considerato che:

- gli originari lottizzanti non hanno proceduto alla cessione delle aree pubbliche al Comune, nonchè, a realizzare le opere di urbanizzazione previste;
- a tutt'oggi l'intera zona compresa tra le via Sconcordia e Moscatello versa in condizioni di degrado avanzato e di totale abbandono pur essendo di fatto le vie di accesso per la quasi totalità già accessibili e di uso pubblico ancorché in proprietà privata;

Rilevato che questo Comune è stato destinatario di un finanziamento comunitario rientrante negli interventi P.I.T. 2 proprio per il completamento delle zone per insediamenti produttivi e, specificatamente, della zona industriale di via Cerignola, con previsione di realizzazione di tronchi di rete fognante da collegare alle pubbliche reti, ivi comprese le reti ricadenti nelle zone previste nella più volte richiamata Convenzione;

Considerato che tale progetto è stato approvato dalla Soprintendenza Archeologica di Taranto con parere del 23.10.2006 ed è stato regolarmente appaltato, nonchè, è ormai prossimo l'inizio dei lavori;

Ritenuto prioritario il completamento delle urbanizzazioni della zona industriale stante la pressante richiesta da parte di imprenditori locali e piccoli artigiani di capannoni industriali e locali per attività produttive, anche per superare l'attuale momento di grave crisi economica;

Visti i pareri favorevoli resi in linea tecnica dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione ed in linea contabile del Dirigente del Settore Finanze;

Visto il parere di conformità reso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 – comma 2° - del D.Lgs. n. 267/2000

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

Delibera

Per quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente trascritto:

- 1) di dare atto che la formale cessione delle aree di cui in premessa non è, allo stato, avvenuta;
- 2) di autorizzare il Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni di intervenire nell'atto di cessione per la consegna delle aree a destinazione pubblica a questo Comune;
- 3) di dare atto che il Comune di Canosa di Puglia si sostituirà agli aventi causa nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria solo ed esclusivamente per quanto attiene la realizzazione dei tronchi di fognatura nera, giusta finanziamento rientrante nel P.I.T./2 Nord Barese misura 4.2;
- 4) di incaricare il Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni per attivare le formali procedure di messa in mora dei lottizzanti e/o aventi causa per il completamento delle urbanizzazioni primarie ovvero per escutere le polizze fidejussorie ancora attive.

=====

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000.